le Cappellanie anzidette, ma possono solamente ingerirsi della gestione delle rendite che appartengono a Beneficj di vera natura ecclesiastica forniti

di erezione in titolo.

Quindi la dimanda fatta da cotesta Amministrazione Diocesana col rapporto de' 28 Gennajo 1832 per essere autorizzata a rinnovare i sequestri sopra talune Cappellanie ed a sostener i giudizi corrispondenti ove sorgessero delle opposizioni, non può aver luogo perchè illegale.

> Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze interinamente incaricato del Portafoglio degli Affari Ecclesiastici MARCHESE D' ANDREA.

IV. MINISTERIALE con cui si dispone che il procuratore delle chiese ricettizie non possa astringersi a dar cauzione, e si danno le norme per la di costui elezione.

Napoli 29 Febbrajo 1832.

ALL' ARCIVESCOVO DI BRINDISI, ED AMMINISTRATORE DELLA CHIESA VESCOVILE DI OSTUNI.

Avendo io proposto alla Commessione de' Vescovi la quistione insorta nell'eseguire il piano della Chiesa Cattedrale di Ostuni e Clero ricettizio annessovi, se cioè il Procuratore possa astringersi a dare cauzione, la medesima adottando le idee di V. S. Illustrissima e Reverendissima espresse nel suo rapporto de' 27 Ottobre scorso, ha opinato per la negativa. Ha ella considerato, che sarebbe gravoso assoggettarsi a tal peso, mentre tal uficio è gratuito, e che d'altronde è questo l'uso di quasi tutte le ricettizie del Regno, potendosi per altro dove trovasi un costume diverso continuare ad osservare. Per questo non si fece alcun motto della cauzione nel modello degli statuti.

Ha soggiunto però la Commissione, che in caso di clamori contro i Procuratori, com' è accaduto per Ostuni, potrebbe determinarsi da durare sempre per un anno la scelta del procuratore a maggioranza de' voti di uno sopra la metà, con riserbare a chi presiede al Capitolo o Congrega il dirimere la parità, quando occorresse: e così evitandosi il turno forzato, eleggersi un soggetto idoneo e di sperimentata probità, on-